

Regolamento Aziendale in materia di

CONGEDO RETRIBUITO

Art.42 Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151

- Articolo 1-

Finalità

Il presente regolamento è finalizzato a una corretta applicazione dell' art. 42, comma 5 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, che riconosce il congedo retribuito di due anni per l'assistenza ai familiari disabili individuati dalla norma.

- Articolo 2 –

Aventi diritto

Il diritto di fruire del congedo retribuito è riconosciuto ai seguenti soggetti:

- al coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità
- ai genitori, anche adottivi o affidatari, di soggetto con handicap in situazione di gravità
- ai figli e ai fratelli e sorelle conviventi con il soggetto in stato di handicap in situazione di gravità.

I menzionati beneficiari potranno usufruire del congedo straordinario secondo il seguente ordine di priorità che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli aventi diritto.

- 1) **Coniuge** convivente con la persona con handicap in situazione di gravità.
- 2) **Genitori**, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità. Hanno diritto di fruire del congedo quando si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge
 - il coniuge del figlio sia mancante, deceduto o sia affetto da patologie invalidanti.
- 3) **Figli conviventi** con la persona in situazione di handicap grave. Hanno diritto di fruire del congedo quando si verifichino le seguenti condizioni:
 - il coniuge convivente con la persona disabile sia mancante, deceduti o affetti a patologie invalidanti.
 - entrambi i genitori della persona disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
- 4) **Fratelli e Sorelle conviventi con il soggetto portatore di handicap grave.** Hanno diritto di fruire del congedo quando si verifichino le seguenti condizioni:
 - il coniuge convivente con la persona disabile sia mancante, deceduto o affetto a patologie invalidanti.

- entrambi i genitori della persona disabile siano mancanti, deceduti o affetti a patologie invalidanti.
- tutti i figli conviventi con la persona disabile siano mancanti, deceduti o affetti a patologie invalidanti.

La "mancanza", deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (es. celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, stabile e certa, debitamente autocertificata. In tale ipotesi il richiedente dovrà indicare gli elementi necessari per l'individuazione dei provvedimenti, ovvero produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000.

- Articolo 3 - Requisiti

Il congedo è accordato alla presenza delle seguenti condizioni:

- la persona da assistere deve trovarsi in stato di **handicap grave**, accertato dalle apposite Commissioni mediche ai sensi dell'art.3, comma 3 della Legge 104/1992. La revoca del certificato nel corso del congedo retribuito, determina l'immediata decadenza del beneficio. Il congedo non potrà essere concesso per un periodo che superi l'eventuale termine di validità dello stesso certificato;
- la persona da assistere non deve essere **ricoverata a tempo pieno**; Fa eccezione il caso in cui la presenza del familiare sia richiesta dalla struttura sanitaria. Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa;
- la persona da assistere **non presti attività lavorativa**;
- la **convivenza** con la persona da assistere. Tale condizione è richiesta nei soli casi in cui il congedo retribuito sia richiesto dal coniuge, dai fratelli, dalle sorelle o dai figli della persona con handicap grave. Questo requisito è provato mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445 del 2000, dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione. La residenza del dipendente, intesa come luogo in cui la persona ha la dimora abituale, dovrà pertanto essere la stessa dell'assistito (stessa via e stesso numero civico), secondo quanto risulta nelle liste dell'Ufficio Anagrafe del Comune di riferimento. Il requisito della convivenza potrà ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art.32 del DPR 223 del 1989, pur risultando diversa la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile.

- Articolo 4 - Durata

Il periodo di congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna

persona portatrice di handicap grave e nell'arco della vita lavorativa.

I due anni costituiscono anche il limite massimo complessivo di congedo fruibile tra tutti i possibili aventi diritto in relazione al singolo portatore di disabilità grave.

I periodi di congedo rientrano, in ogni modo, nel limite massimo di due anni di permesso riconoscibile per "gravi e documentati motivi familiari", ai sensi dell'art.4, comma 2, della legge n.53/2000, per i quali l'interessato non ha diritto ad alcuna retribuzione. Eventuali periodi già fruiti a tale titolo devono essere decurtati dal periodo relativo al congedo di cui trattasi.

- Articolo 5 - Frazionabilità

I periodi di congedo possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato a giorni interi. In tal caso, perché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, i sabati e le domeniche, è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza ed il successivo. L'effettiva ripresa del lavoro non è rinvenibile nel caso di domanda di fruizione del congedo in parola dal lunedì al venerdì senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, e neppure nella fruizione di ferie tra una frazione di congedo e l'altra.

Non è consentita la frazionabilità ad ore.

-Articolo 6 - Domanda

Per fruire del congedo retribuito il lavoratore deve presentare specifica domanda, preventivamente vistata dal Responsabile dell'unità operativa di appartenenza, e indirizzata al Responsabile del Servizio Risorse Umane, competente per l'istruzione.

Alla domanda deve allegarsi tutta la documentazione comprovante la condizione di handicap grave. L'accoglimento dell'istanza e la concessione del congedo retribuito dovrà essere disposta con apposito atto deliberativo, da emanarsi entro i 60 giorni dalla richiesta.

-Articolo 7- Compatibilità con altri istituti

Il congedo non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza della stessa persona disabile in situazione di gravità. Qualora per l'assistenza ad una persona disabile in situazione di gravità risulti già esistente un titolare di permessi ai sensi dell'art.33 della legge 104/92, un eventuale periodo di congedo straordinario potrà essere autorizzato solo in favore dello stesso soggetto già fruitore dell'altro beneficio. In tale caso il dipendente potrà fruire del congedo in esame e del permesso di cui all'art. 33, comma 3, della Legge n.104 del 1992.

Qualora l'assistenza riguardi i figli con disabilità grave, ai genitori, anche adottivi, spettano entrambe le tipologie di benefici (congedo e permessi art.33) per il medesimo figlio. I genitori possono fruirne alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce del congedo, l'altro non può utilizzare i permessi di cui all'art. 33 commi 2 e 3 della legge 104/92

e il congedo parentale previsto dall'art. 33 comma 1 del D.Lgs 151/2001.

-Articolo 8 -

Trattamento giuridico economico e previdenziale

Il congedo viene retribuito con una indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento. Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa.

L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino all'importo massimo previsto dall'art.42 del D.lgs n.151/2001, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Durante la fruizione del congedo retribuito non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.

-Articolo 9-

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dalla normativa vigente in materia, come modificata dal Decreto legislativo n.119 del 18/07/2011.